



COMUNE DI MERÌ

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2024

(art.74 della Legge n. 151 del 26 marzo 2001)

Si rende noto che L'Assegno di Maternità di base (ai sensi dell' art. 74 della legge n. 151 del 26 marzo 2001) è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS in presenza di determinati requisiti economici ed a favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità obbligatoria. L'assegno non è cumulabile con gli altri trattamenti previdenziali. L'assegno è destinato alle madri sia in caso di nascita, che di affidamento preadottivo, che di adozione senza affidamento.

Tale assegno è erogato in misura intera alle madri casalinghe o disoccupate che non hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) oppure in quota differenziale alle madri che non hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per importo inferiore a quello dell'assegno (assenza di trattamento economico per il congedo obbligatorio di maternità ovvero trattamento inferiore a quello dell'assegno del Comune).

La madre, al momento della richiesta, deve possedere i seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Merì con il figlio nato ovvero ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
2. trovarsi in una delle seguenti condizioni;
 - cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 - cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un anno;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
 - familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno;
3. possedere, per l'anno 2024, un valore ISEE del nucleo familiare (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni) **non superiore ad euro 20,221,13** (Comunicato DPCM della GURI n.31 del 07/02/2024);
4. non aver beneficiato e di non essere titolare del diritto a trattamenti previdenziali o economici di maternità, erogati dall'Inps o da altro Ente Previdenziale o da un Sostituto d'Imposta nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per l'evento nascita o affidamento preadottivo o adozione;
5. non aver richiesto e/o percepito dall' INPS l'Assegno di Maternità di Stato, di cui all'art. 49, comma 8, della legge 488/1999 e ss.mm.ii.

Il richiedente deve presentare la domanda utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.meri.me.it, o prelevabile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le domande di assegno maternità di base presentate su modulo difforme da quello predisposto dal Comune non potranno essere prese in considerazione.

La domanda, contenente gli elementi necessari alla verifica dei requisiti, compilata, in ogni sua parte, sottoscritta e con allegata copia dei documenti indicati, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune oppure a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.meri.me.it **entro il termine Perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino** o dall'affettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio ed all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.76 del DPR 445/2000.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutatosi sulla base della variazione dell'indice ISTAT. per l'anno 2024 l'importo, se spettante in misura intera, è pari ad euro 404,17 mensili, per complessivi euro **2.020,85 (euro 404,17 X 5 mesi)**.

L'assegno è concesso dal Comune, ma è L'INPS che provvede al pagamento in un'unica soluzione, comprendente massimo cinque mensilità.

Il Comune controlla la sussistenza dei requisiti soggettivi ed economici e, conclusi i medesimi, provvede a concedere o negare l'assegno.

In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all'INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale intestato al richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati medesimi.

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia della attestazione ISEE Completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità;
- Fotocopia codice IBAN intestato alla richiedente;
- Fotocopia documento di identità non scaduto e del codice fiscale;

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali da Lunedì a Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – Lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

MERÌ 01103120231
L'Assessore ai Servizi Sociali



Il Responsabile del IV settore